

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

CAPO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

POTERE STATUTARIO

01. IL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO E' ENTE LOCALE AUTONOMO RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITA' LOCALE; ESSO ESERCITA I PROPRI POTERI E LE PROPRIE FUNZIONI NELL' AMBITO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E DELLE LEGGI DELLO STATO.

02. IL PRESENTE STATUTO STABILISCE LE NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMUNE.

03. ESSO DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI E L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI. DETERMINA LE FORME DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE. LA PROVINCIA E GLI ALTRI COMUNI; PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE E L' ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ATTI COMUNALI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 02

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE E' COSTITUITO DALLA COMUNITA' DEI RESIDENTI E COMPRENDE IL TERRITORIO DEL CENTRO ABITATO E DELL' AGRO ESTESO KMQ.

45,72 .

02. CONFINA CON I COMUNI DI LUPARA, CASACALENDA, PROVVIDENTI RIPABOTTONI, CAMPOLIETO, CASTELLINO SUL BIFERNO.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' UN CORSO MUNICIPIO N. 69 .

04. GLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI ADUNANO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RIUNIRSI IN LUOGO DIVERSO DELLA PROPRIA SEDE.

ART. 03

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA MASSIMA CONOSCIBILITA'

02. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LE PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI SECONDO COMMA.

ART. 04

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA E UN PROPRIO GONFALONE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E RICONOSCIUTI AI SENSI DI LEGGE.

02. L' APPOSITO REGOLAMENTO NE DISCIPLINA L' USO E LA RIPRODUZIONE.

03. IL GONFALONE E LO STEMMA POSSONO ESSERE MODIFICATI CON DELIBERA CONSILIARE APPROVATA CON MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI

ASSEGNATI .

CAPO 02

FINALITA' E FUNZIONI

ART. 05

FINALITA' E FUNZIONI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DELLA COLLETTIVITA' ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE INDIVIDUA NELLA FAMIGLIA, NELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE, NELLA SCUOLA E NELLE LIBERE ASSOCIAZIONI LE FORMAZIONI SOCIALI CHE FAVORISCONO IL PROGRESSO E GARANTISCONO LA CONTINUITA' TRA LE GENERAZIONI E NE AGEVOLA, CON APPROPRIATE FORME DI SOSTEGNO, LA LIBERA ESPRESSIONE NELL' AMBITO DEL LORO NATURALE AGIRE.

03. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE LOCALI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE ALL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

ART. 06

FINALITA' SOCIO-ECONOMICHE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE, ARTIGIANALI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PER IL CONSEGUIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI:

A) EQUILIBRATO SVILUPPO DELLA COLLETTIVITA'.

B) UTILIZZAZIONE DI OGNI RISORSA PRESENTE SUL TERRITORIO AL FINE DI LIMITARE L'ESODO DELLA POPOLAZIONE E I CONNESSI FENOMENI DI DISGREGAZIONE SOCIALE;

C) SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE.

02. IL COMUNE PREDISPONE, NELL' AMBITO DEI SUOI POTERI, LE STRUTTURE ESSENZIALI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VITA TUTTE LE INIZIATIVE TENDENTI A:

A) REALIZZARE UN SISTEMA COMPLESSIVO DI SICUREZZA SOCIALE;

B) FAVORIRE UNA PIU' ATTIVA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLA VITA SOCIALE ED ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;

C) PROMUOVERE FORME DI VOLONTARIATO, IN COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI, CAPACI DI FAR FRONTE ALLE NUOVE EMERGENZE E IN PARTICOLARE ALLE DEVIANZE MINORILI E GIOVANILI, ALLA EMARGINAZIONE DELLE PERSONE PIU' DEBOLI QUALI I DISABILI, GLI ANZIANI, I MEMBRI DELLE MINORANZE ETNICHE O RELIGIOSE;

D) REALIZZARE UNA SOSTANZIALE EQUITA' GENERAZIONALE;

E) CONSERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

03. IL COMUNE CONTRIBUISCE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA COLLETTIVA NELL' AMBITO DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE. INCENTIVA, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, LA MEDICINA SOCIALE, SCOLASTICA E SPORTIVA.

ART. 07 -
FUNZIONI

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI DELEGATE.

ART. 08
FUNZIONI PROPRIE

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRINCIPALMENTE NEI SEGUENTI SETTORI ORGANICI:

A) SERVIZI SOCIALI DI BASE:

B) TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE PUBBLICA;

C) SERVIZI PER LA SCUOLA, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LO SPORT DILETTANTISTICO, LA CULTURA ED IL TEMPO LIBERO;

D) SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICHE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SETTORI AGRICOLO, ARTIGIANO E COMMERCIALE;

E) ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE.

F) EDILIZIA ED URBANISTICA;

G) VIABILITA' COMUNALE ED INTERPODERALE;

H) DEFINIZIONE DI INDIRIZZI DI INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICO-FORESTALE;

I) POLIZIA URBANA E RURALE;

L) ORGANIZZAZIONE E ADDESTRAMENTO DI BASE DI GRUPPI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE;

M) SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

02. IL COMUNE ESERCITA, INOLTRE, LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE NON SONO ATTRIBUITE DALLA LEGGE ALLO STATO O ALLA REGIONE.

ART. 09
FUNZIONI DELEGATE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA EDI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE O REGIONALE POSSONO ESSERE DELEGATE AL COMUNE DA LEGGI CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO, REGOLANO I RAPPORTI FINANZIARI TRA L'ENTE DELEGANTE ED IL COMUNE E ASSICURANO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 10
PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ED ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI ADOTTANDO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO RISERVATE DALL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , DELIBERA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE, ANCHE IN FUNZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA.

03. CONCORRE ALLA ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO E

DEGLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI PROVINCIALE E REGIONALI.

DELIBERA GLI INDIRIZZI GENERALI PER L'ASSETTO DEL PROPRIO TERRITORIO, CONCORDA CON GLI ALTRI ENTI E CON LE ALTRE COMUNITA'

INTERESSATE LA DEFINIZIONE DI PROPOSTE PER L'UBICAZIONE DELLE MAGGIORI INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DELLE COMUNICAZIONI.

04. IL COMUNE, NEL QUADRO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA DI APPARTENENZA ALCUNE SUE FUNZIONI ATTINENTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 11

ONOREFICENZE E BENEMERENZE

01. IL COMUNE CONFERISCE, SECONDO LE NORME E LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO, TITOLI DI ONORIFICENZA E BENEMERENZA AI CITTADINI CHE HANNO ONORATO IL NOME DELLA COMUNITA'.

CAPO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 12

PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. IL COMUNE PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE E VALORIZZA LE LIBERE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

02. IL COMUNE PREDISPONE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, ALL'INTERNO DEI SUOI UFFICI, ALLO SCOPO DI CONSENTIRE AI CITTADINI DI FRUIRE, CON PROCEDURE SEMPLIFICATE, DEI DIRITTI RICONOSCIUTI, IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, DALLA L. 07 AGOSTO 1990 N. 241

03. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONI PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SU SPECIFICI PROBLEMI.

04. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO ATTIVARE LE PROCEDURE PREVISTE NELLO STATUTO E NEL REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE E REFERENDUM.

ART. 13

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE I SEGUENTI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE A CARATTERE CONSULTIVO:

A) CONSULTA PER I SERVIZI SOCIALI;

B) CONSULTA PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO;

C) CONSULTA PER LO SVILUPPO ECONOMICO;

02. L'ELEZIONE E LE PREROGATIVE DEGLI ORGANI CONSULTIVI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E I LORO RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE SONO REGOLAMENTATI.

ART. 14

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI POSSONO RIVOLGERE AGLI ORGANI COMUNALI ISTANZE PER RAGIONI DI INTERESSE COLLETTIVO.

02. LE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI POSSONO INOLTRE AGLI ORGANI COMUNALI PETIZIONI SU ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE PER LA COMUNITA'.

03. GLI ELETTORI E LE ASSOCIAZIONI POSSONO PRESENTARE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI PURCHE' SOTTOSCRITTE DA ALMENO IL 30 % DEGLI ELETTORI ISCRITTI DELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

04. LE ISTANZE, PETIZIONI, E PROPOSTE SONO ESAMINATE DALLA COMMISSIONE, PER LA PARTECIPAZIONE, CHE ESPRIME PARERE ENTRO 30 GIORNI DALLA LORO ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE.

05. GLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI DELIBERANO, NEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, ANCHE IN ASSENZA O IN CASO DI PARERE NEGATIVO DELLA COMMISSIONE.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI.

ART. 15

INIZIATIVA POPOLARE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI O COMITATI DI CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 30% DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE. IL SINDACO, ENTRO TRENTA GIORNI, TRASMETTE LA PROPOSTA ALL'ORGANO COMPETENTE CORREDATA DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO COMUNALE, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. I CONSIGLI SCOLASTICI DI CIRCOLO E D'ISTITUTO COSTITUITI A NORMA DELLA L. 03 LUGLIO 1973 N. 477 , AVENTI COMPETENZE PER LE SCUOLE O I PLESSI SCOLASTICI UBICATI NEL COMUNE, POSSONO PROSPETTARE ALL'AMMINISTRAZIONE LE ESIGENZE DELLA SCUOLA FORMULANDO ISTANZE E PROPOSTE DA ESSI DELIBERATE A MAGGIORANZA DELLE LORO ASSEMBLEE.

03. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I RAPPRESENTANTI DEI PROPONENTI ENTRO QUARANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

04. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E, PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULA DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATO PROMOSSO L'INIZIATIVA POPOLARE FATTE SALVE LE COMPETENZE DEI VARI ORGANI IN RELAZIONE ALLA MATERIA DELL'ATTO DA DELIBERARE.

05. L'ITER AMMINISTRATIVO DI UNA PROPOSTA AD INIZIATIVA POPOLARE DEVE CONCLUDERSI ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE E L'EVENTUALE RIGETTO DEV'ESSERE MOTIVATO.

06. L'INIZIATIVA POPOLARE E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO.

ART. 16

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSUNTIVO SU QUESTIONI DI ESCLUSIVA

COMPETENZA COMUNALE.

02. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM SULLE SEGUENTI MATERIE;

- A) TRIBUTI LOCALI E TARIFFE;
- B) NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE O DECADENZA;
- C) MATERIA OGGETTO DI REFERENDUM NEI PRECEDENTI TRE ANNI;
- D) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';

03. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL 40 % DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE DELL' ANNO PRECEDENTE O DAI 2/3 DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI E PRESENTATO DA UN COMITATO PROMOTORE.

04. IL COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM DEPOSITA PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE, UNITAMENTE AL QUESITO REFERENDARIO, UNA PROPOSTA

DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE IL SINDACO SOTTOPONE, ENTRO 90 GIORNI DAL DEPOSITO, ALL' ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LA PROPOSTA ACCOLTA ESAURISCE L' INIZIATIVA REFERENDARIA.

06. LA RACCOLTA DELLE FIRME SI DEVE ESPLETARE ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

07. IL REFERENDUM SI SVOLGE ENTRO IL SEMESTRE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DELIBERAZIONE.

08. OVE IL REFERENDUM ABBIA AVUTO ESITO FAVOREVOLE LA GIUNTA COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA VOTAZIONE, SOTTOPONE AL CONSIGLIO UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO REFERENDARIO.

09. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' E I TERMINI PER L' INSTAURAZIONE E L' ESPLETAMENTO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO.

ART. 17

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI SUA COMPETENZA IL COMUNE DEVE DETERMINARE IN APPOSITO REGOLAMENTO:

- A) L' UFFICIO COMUNALE COMPETENTE;
- B) IL TERMINE IN CUI L' ISTRUTTORIA DEVE CONCLUDERSI MEDIANTE L' ADOZIONE DI UN PROCEDIMENTO;
- C) LE FORME DI PUBBLICITA' DELLE DETERMINAZIONI.

ART. 18

NOTIFICAZIONE DELL' AVVISO DEL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L' AVVISO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO MEDIANTE AVVISO PERSONALE A TUTTI I SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI INDICANDO:

- A) L' OGGETTO DEL PROCEDIMENTO INTRAPRESO;
- B) L' UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE ALTRE MODALITA' PER AVERE NOTIZIE DEL SUO SVOLGIMENTO E PER PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

03. LE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELL' AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SONO REGOLAMENTATE PER I CASI DI DIFFICILE NOTIFICAZIONE PERSONALE A CIASCUNO DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 19

INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO,

QUALORA NE POSSA DERIVARE ED ESSI PREGIUDIZIO, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE HANNO DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE, SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 24 DELLA L. 07 AGOSTO 1990 N. 241 ;

B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DELL'ATTO IN ISTRUZIONE.

03. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE LE OSSERVAZIONI PRODOTTE DAGLI INTERVENUTI E DARE RISPOSTA.

04. IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI E DELLE PROPOSTE PRESENTATE DAI SOGGETTI CHE ABBIANO DIRITTO A INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE PUO' CONCLUDERE ACCORDO CON GLI INTERESSATI, PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

ART. 20

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, PREVIA RICHIESTA.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE VISURA, ESAME E ESTRAZIONE IN COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FORMATI

DALL'AMMINISTRAZIONE O DETENUTI STABILMENTE DAGLI UFFICI COMUNALI.

03. IL REGOLAMENTO DEVE:

A) INDIVIDUARE LE CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER LE ESIGENZE DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07

AGOSTO 1991 N. 241 ;

B) DISCIPLINARE I CASI IN CUI IL SINDACO PUO' TEMPORANEAMENTE INIBIRE L'ACCESSO A PARTICOLARE CATEGORIE DI DOCUMENTI

C) STABILIRE LE MODALITA' PER LA VISURA, L'ESAME E LA COPIATURA DEI DOCUMENTI.

ART. 21

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI CON LE SOLE LIMITAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE, OLTRE ALLA NORMALE PUBBLICITA' DEGLI ATTI, SI AVVALE DI MEZZI DI INFORMAZIONI RITENUTI IDONEI AD ASSICURARE LA PIU'

DIFFUSA CONOSCENZA DELLE SUE ATTIVITA'.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, COMPLETA.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA ANCHE NORME TESE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI

DEL PRESENTE STATUTO E NEL RISPETTO DELLA LEGGE.

ART. 22

TUTELA CIVICA GENERALE

01. OGNI SOGGETTO CHE SI RITIENE LESO DA UN PROVVEDIMENTO EMESSE DAGLI ORGANI DEL COMUNE PUO' PROPORRE MEMORIA SCRITTA AL COMUNE STESSO RICHIEDENDO LA MODIFICA, LA REVOCA DELL'ANNULLAMENTO DELL'ATTO.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA I CRITERI E LE PROCEDURE PER IL RICORSO A TALE STRUMENTO DI TUTELA CIVICA.

ART. 23

AZIONE POPOLARE

01. L'AZIONE POPOLARE TUTELA L'INTERESSE DI CIASCUN CITTADINO AL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE, NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA', PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI E I RICORSI OMESSI DALL'AMMINISTRAZIONE.

03. L'INIZIATIVA DELL'ELETTORE SOSTITUTO PROCESSUALE PUO' RIGUARDARE L'OMESSA AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IN QUALSIVOGLIA FATTISPECIE RIGUARDANTE IL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DEL COMUNE, IL DEMANIO COMUNALE, INTERESSI CIVICI E INTERESSI MORALI DEL COMUNE.

04. L'AZIONE POPOLARE VA ESERCITATA LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA GENERALI.

05. IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

CAPO 04

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 24

CONSIGLIO, GIUNTA E SINDACO

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 25

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORRONE DEL SANNIO E' COSTITUITO DA 15 ELETTI DAL CORPO ELETTORALE, DA CUI CURATA IN CARICA E POSIZIONE GIURIDICA E' DISCIPLINATA DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

02. RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELL'ENTE.

ART. 26

CONVOCAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO CON AVVISI SCRITTI, NOTIFICATI AL

DOMICILIO INDICATO DAI CONSIGLIERI. LA NOTIFICA PUO' VENIRE ANCHE A MEZZO POSTA.

02. ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL CONSIGLIERE ANZIANO CHE NE PRESIEDE LA SEDUTA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. SUCCESSIVAMENTE, LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' FATTA DAL SINDACO IN VIA ORDINARIA E L'ELENCO DEGLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E' NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ALMENO 03 GIORNI PRIME DELL'ADUNANZA; IN VIA STRAORDINARIA ALMENO 03 GIORNI PRIMA. IN CASO DI URGENZA LA CONSEGNA AVVERRA' ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA.

ART. 27

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE COMPETENZE PREVISTE DALL' ARTT. 32 COMMA 02 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 1990 DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO. SONO ALTRESI' COMPETENZE DEL CONSIGLIO:

- A) LA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA DEGLI ELETTI;
- B) L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.
- C) L'ELEZIONE DEGLI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO;
- D) LA MOZIONE DI SFIDUCIA PRESENTATA E DISCUSSA NEI MODI PREVISTI DALL' ARTT. 37 DELLA L. 142/90 ;
- E) I PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
- F) LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA CHE COMPORNO VARIANTI A STRUMENTI URBANISTICI;
- G) LE CONCESSIONI EDILIZIE IN DEROGA AI VINCOLI PREVISTI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI;
- H) L'APPROVAZIONE DEI PIANI COMMERCIALI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA' ATTRAVERSO ATTI DI INDIRIZZO, ATTI FONDAMENTALI E ATTI DI CONTROLLO.

04. L'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO E' ESPRESSO CON RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO NEI QUALI VENGONO DEFINITI PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI E INDIVIDUATI OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE DA CUI GLI ORGANI ESECUTIVI NON POTRANNO DISCOSTARSI.

05. LA FUNZIONE DI CONTROLLO E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO E RIGUARDA L'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO, DELLE REDAZIONI DELLA GIUNTA E DEL REVISORE, DEI RENDICONTI PREVISTI IN A ATTI FONDAMENTALI; SONO ALTRESI' STRUMENTI DI CONTROLLO LE INTERROGAZIONI LE INTERPELLANZE E L'INIZIATIVA DA SOTTOPORRE A CONTROLLO DI LEGGITTIMITA' E DELIBERAZIONI COME PREVISTO DALL' ARTT. 45 DELLA L. 142/90 .

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RICHIEDERE, NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, LA NOMINA DI COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE:

- A) PER INDAGINI CONOSCITIVE SU MATERIE RIGUARDANTI LA VITA ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA' LOCALE ED IL TERRITORIO;
- B) PER INCHIESTE SU ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 28

REGOLAMENTO CONSILIARE

01. IL REGOLAMENTO CONSILIARE DISCIPLINA LA PROCEDURA DI FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, LE MODALITA' ED I TERMINI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, SIA IN SESSIONE ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, LA FORMULAZIONE E CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE,

LA VALIDITA' DELLE SEDUTE NONCHE' LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE, I PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' I CASI DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE SEGRETE E DELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 29

DICHIARAZIONE DI URGENZA

01. NEI CASI DI MOTIVATA URGENZA IL CONSIGLIO, CON SEPARATA VOTAZIONE, PUO' DICHIARARE LE DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI.

02. IN TAL CASO LA DELIBERA PRODUCE EFFETTI FIN DALLA SUA ADOZIONE.

03. ANALOGHI POTERI SONO ATTRIBUITI ALLA GIUNTA.

ART. 30

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI PERMANENTI E COMMISSIONI TEMPORANEE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DA ISTITUIRE, LE MATERIE DI LORO COMPETENZA ED IL FUNZIONAMENTO.

03. LE COMMISSIONI TEMPORANEE HANNO IL COMPITO DI EFFETTUARE STUDI E INCHIESTE SU MATERIE DI INTERESSE LOCALE. IL CONSIGLIO STABILISCE LA MATERIA DELL'INDAGINE E I TERMINI ENTRO I QUALI ESSA DEVE CONCLUDERSI.

04. I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. ALLE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ATTRIBUITI ANCHE POTERI CONSUNTIVI SULLE MATERIE DI COMPETENZA CONSILIARE

06. E' ESCLUSA L'ATTRIBUZIONE O LA DELEGA, DA PARTE DEL CONSIGLIO DI POTERI DELIBERATIVI.

07. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, GLI ASSESSORI, I FUNZIONARI DEL COMUNE E I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

08. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO CHIEDERE DI ESSERE SENTITI DALLE COMMISSIONI OGNI QUAL VOLTA LO RITENGANO OPPORTUNO.

ART. 31

CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALE RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' LOCALE ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

03. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA CHI HA RIPOSTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTO NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. A PARITA' DI VOTI E' IL MAGGIORE DI ETA'.

04. IL REGOLAMENTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE DUE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI. IL REGOLAMENTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA ESSO DISCIPLINA I POTERI ED I DOVERI DEL CONSIGLIERE, LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, LA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI E DI ACCESSO AGLI UFFICI ED AGLI ATTI DELL'ENTE.

ART. 32

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO; DESIGNANO I RISPETTIVI CAPIGRUPPO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPOSTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PAR CIASCUNA LISTA.

ART. 33

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' COSTITUITA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. UN ASSESSORE PUO' ESSERE ELETTO TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE CON L'ESCLUSIONE DI CANDIDATI NON ELETTI NELL'ULTIMA TORNATA ELETTORALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. L'ASSESSORE ESTERNO PUO' AVERE DELEGA PER UN PARTICOLARE SETTORE PARTECIPA AL CONSIGLIO COMUNALE, CON DIRITTO DI INTERVENIRE SU ARGOMENTI DI SUA COMPETENZA, MA SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 34

ELEZIONE E PREROGATIVE DELLA GIUNTA

01. I TERMINI E LE MODALITA' DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA REVOCA E LE SOSTITUZIONI, LO STATUS DEI COMPONENTI SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA, SALVO I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE DEGLI ASSESSORI, FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 35

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL

GIORNO E PRESIEDE I LAVORI.

02. LA GIUNTA DELIBERA UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 36

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONI DI GIUNTA, POSSONO ESSERE ATTRIBUITE A SINGOLI ASSESSORI COMPETENZE PER SETTORI OMOGENEI.

03. IL SINDACO CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO AL FINE DI GARANTIRE LA SUA SOSTITUZIONE IN CASO DI SUA ASSENZA. IN MANCANZA DI DESIGNAZIONE LE FUNZIONI SOSTITUTIVE SONO SVOLTE DALL'ASSESSORE ANZIANO.

04. L'ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

05. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DELL'ENTE CUI SPETTANO, IN VIA ORDINARIA, I POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI.

02. LA GIUNTA IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI E DISEGNI ATTUATIVI DI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;

C) PREDISPONE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO;

D) PROPONE AL CONSIGLIO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

E) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI E INDIVIDUAZIONE DEL MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, DALLA REGIONE O DALLO STATUTO QUANDO NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

F) PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE, ALLA RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI IMPIEGO E

LAVORO, ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A SEGUITO DEL PROCEDIMENTO CONDOTTO DAVANTI ALL'APPOSITA COMMISSIONE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE.

G) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

H) DI CONCERTO COL SEGRETARIO COMUNALE, FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, I CARICHI DI LAVORO E GLI STANDARDS PER VALUTARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO BUROCRATICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI;

I) PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA DELIBERAZIONE DI UN METODO DI CONTROLLO DI GESTIONE FONDATA SU MODELLI DI RILEVAMENTO INTERNO

DI GESTIONE ELABORATI COL CONCORSO DEL REVISORE DEL CONTO, AL FINE DI DETERMINARE GLI SCARTI RELATIVI AI DATI PREVISIONALI;

L) DERIME I CONFLITTI DI COMPETENZA CHE DOVESSERO SORGERE FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

M) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI

N) DELIBERA LE LITI ATTIVE E PASSIVE E LE RINUNZIE

O) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE, A NORMA DEL REGOLAMENTO DELLA

PARTECIPAZIONE. L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE

P) AMMINISTRA IL DEMANIO E IL PATRIMONIO DEL COMUNE SECONDO GLI INDIRIZZI GENERALI FISSATI DAL CONSIGLIO;

Q) DELIBERA I CONTRATTI NON RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

R) CONTROLLA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CUI IL SINDACO SOVRINTENDE.

S) DELIBERA I REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AUSILIARI DEL COMUNE;

T) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

04. LA GIUNTA HA, INOLTRE, COMPETENZA GENERALE DI INIZIATIVA E DI ATTUAZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL COSIGLIO.

ART. 38

DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ASSEGNATI A MAGGIORANZA SEMPLICE, ESCLUSO I CASI IN CUI LA LEGGE, LO STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO MAGGIORANZE QUALIFICATE.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE PALESE; I CASI IN CUI E' AMMESSA LA VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO SONO FISSATI DAL REGOLAMENTO;

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE; I CASI IN CUI E' AMMESSA L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA SEGRETA SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO;

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

05. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO.

ART. 39

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RAPPRESENTA IL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO.

02. HA COMPETENZE E POTERE DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE EDI VIGILANZA NONCHE' POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 40

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

01. ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE:

- IL SINDACO:

- A) HA LA SORVEGLIANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'EVENTUALE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI ED I SERVIZI;
- F) HA LA FACOLTA' DI DELEGA NEI LIMITI DI LEGGE;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE
- L) RILASCIAM A UTO RIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE CHE LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO NON ASSEGNANO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) SE NECESSARIO, CONSULTATE LE CATEGORIE INTERESSATE, DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICIO DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI AFFINCHE' SIA NOTIFICATO AL CONSIGLIO COMUNALE;
- S) SOTTOSCRIVE CONTRATTI PER CONTO DEL COMUNE;
- T) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI E CURA L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE;
- U) RILASCIAM A UTO STATI DI NOTORIETA' PUBBLICA.

02. ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA:

- IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E I SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE, O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI ED I SERVIZI SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' ESECUTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DELINEATI DAL CONSIGLIO;
- D) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEL CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

03. ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE:

- IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NE DISPONE LA CONVOCAZIONE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO IL SINDACO PROVVEDE ALTRESI' ALLA CONVOCAZIONE QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA LA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALE ASSEGNATI AL COMUNE;
- B) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE O INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- C) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE E ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI O CONSIGLIERI COMUNALI;
- D) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI O AL SEGRETARIO COMUNALE;
- E) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE;
- F) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARE SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- G) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DA ESSO PRESIEDUTE NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 41

IL VICE SINDACO

- 01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CUI IL SINDACO DELEGA L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. LA DESIGNAZIONE DEL VICE SINDACO DEVE ESSERE EFFETTUATA IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
- 02. IN CASO DI IMPEDIMENTO O ASSENZA DEL VICE SINDACO, GLI ASSESSORI ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
- 03. IL RILASCIO DI DELEGHE AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI DEVE ESSERE COMUNICATO AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE;
- 04. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE NON PUO' SOSTITUIRE IL SINDACO IN NESSUN CASO. -

CAPO 05

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI DEL COMUNE

ART. 42

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DEL COMUNE, CON AMPIA AUTONOMIA E DISCREZIONALITA' IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, IN RUOLO E LE FUNZIONI. E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE ESERCITA L' ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON PODESTA' L' INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. IL SINDACO VERIFICA E NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 43

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. ATTRIBUZIONI GESTIONALI:

- IL SEGRETARIO COMUNALE:

A) ADOTTA GLI ATTI DI GESTIONE ANCHE DI RILEVANZA ESTERNA CHE NON COMPORTINO ATTIVITA' DELIBERATIVA, NONCHE' ATTI DI DISCREZIONALITA' TECNICA;

B) PREDISPONE PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

C) ORGANIZZA IL PERSONALE;

D) EMETTE GLI ORDINI PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DI SPESA E DEI CRITERI DELIBERATI DALLA GIUNTA;

E) LIQUIDA LE FATTURE PER ACQUISTI REGOLARMENTE EFFETTUATI;

F) ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI ABBIA COMPETENZA;

G) VERIFICA TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANA TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE ESTERNI CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE:

I) LIQUIDA I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO.

02. ATTRIBUZIONI CONSULTIVE:

- IL SEGRETARIO COMUNALE:

A) PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE;

B) ESPRIME PARERI E VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO SE CONSULTATO DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA, DAL SINDACO, DAGLI ASSESSORI E DAI CONSIGLIERI;

C) SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI.

03. ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO:

- IL SEGRETARIO COMUNALE:

A) COORDINA, DIRIGE E CONTROLLO GLI UFFICI ED IL PERSONALE;

B) AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, E CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO;

C) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDO IN MATERIA;

D) SOLLEVA CONTESTAZIONI ED ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ADOTTA, NELLE FORME E CON LE GARANZIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO, LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA DEI CONFRONTI DEL PERSONALE;

04. ATTRIBUZIONE DI LEGALITA' E GARANZIA

- IL SEGRETARIO COMUNALE:

A) PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE;

B) RICEVE DAI CONSIGLIERI COMUNALI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA AL CONTROLLO EVENTUALE;

C) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;

D) RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;

E) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE;

F) ROGA I CONTRATTI PER CONTO DEL COMUNE;

G) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO.

ART. 44

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E' INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI, PER OBIETTIVI E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEI CARICHI FUNZIONALI DELLA PRODUTTIVITA' E DEL GRADO DI EFFICIENZA DI CIASCUN DIPENDENTE;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA', CORRELATA AL GRADO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE CHE CONSENTA L'ARRICCHIMENTO E L'INTERSCAMBIO DELLE MANSIONI.

02. PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI

GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 45

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI, DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE LA FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI AI CONTRATTI COLLETTIVI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI, INCOMPATIBILITA', SANZIONI, DECADENZA E DESTITUZIONE,

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

04. AL DIPENDENTE E' VIETATO ASSUMERE ALTRI IMPIEGHI O ESERCITARE LIBERE PROFESSIONI COMMERCIALI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NELLE LEGGI E DECRETI RELATIVI AGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, ENTI PUBBLICI E COMUNI.

ART. 46

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO PREVEDE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE, OVE SIA RICHiesto UN ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', PER OGGETTI DETERMINATI E PER UN TEMPO LIMITATO. -

CAPO 06

SERVIZI

ART. 47

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI E PRODUCE BENI PER CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, DI PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. LA SCELTA DEL TIPO DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE, ANCHE COMPARATIVA, TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, CONSIDERANDO LE ESIGENZE DA SODDISFARE, LA NATURA DEI SERVIZI, IL CARATTERE IMPRENDITORIALE DELLA GESTIONE, LA RILEVANZA SOCIALE, LA DIMENSIONE ECONOMICA.

03. NELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEGLI UTENTI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILIRA', DI VOLTA IN VOLTA, OLTRE ALLA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA, IL RELATIVO REGOLAMENTO CHE DOVRA'

GARANTIRE UN PIENO CONTROLLO SUI PROGRAMMI E SUI CONSUNTIVI RELATIVI AL SERVIZIO SVOLTO.

ART. 48

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA PER RICERCARE E PROMUOVERE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE FRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI. ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTE DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA.

03. L'ASSUNZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO DEVE ESSERE CORREDATO DA UN PIANO TECNICO FINANZIARIO CHE CONTENGA LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE, NONCHE' IL RIFERIMENTO ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ED AGLI ALTRI SERVIZI GESTITI DAL COMUNE.

04. IL PIANO DEI SERVIZI E' ALLEGATO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA.

05. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL COMUNE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DEI PROPRI SERVIZI, PER VALUTARE SE LE FORME DI GESTIONE IN ATTO SIANO LE PIU' IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE, E NELLO STATUTO.

ART. 49

GESTIONE IN ECONOMIA

01. IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITA' DEI SERVIZI DI CUI L'ENTE SI DEVE FAR CARICO, IL CONSIGLIO COMUNALE INDIRIZZA E PRIVILEGIA LA SOLUZIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA.

02. L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

CAPO 07

CONTROLLO INTERNO

ART. 50

PRINCIPI CRITERI

01. NEL RISPETTO, DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, PER PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE E IL CONTROLLO SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE IL COMUNE IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI SARANNO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' GENERALE DOVRANNO ESSERE PREVISTE METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONE, INDICATORI E PARAMETRI, NONCHE' SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO, OLTRE AL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI COSTI ECONOMICI DEI SERVIZI, L'USO OTTIMALE DEL

PATRIMONIO E DELLE RISORSE UMANE. LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGETTATI CON L'ANALISI DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' CONOSCERE L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL COMUNE ANCHE ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI RELAZIONI INFORMATIVE E PROPOSITIVE ALLA GIUNTA, AL REVISORE DEI CONTI AL SEGRETARIO COMUNALE SUGLI ASPETTI GESTIONALI DELLE ATTIVITA' E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

ART. 51

I CONTRATTI

01. LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E ATTO AMMINISTRATIVO AUTONOMO E, QUALORA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE SI ADOTTI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, LA TRATTATIVA PRIVATA, LA MOTIVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE ANALITICAMENTE LE RAGIONI DELLA DECISIONE.

02. LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E' DISPOSTA CON REGOLAMENTO IN CONFORMITA' DELLA NORMATIVA DELLO STATO E DI QUELLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

ART. 52

IL REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA, SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINERA' E MECCANISMI TESI AD ASSICURARE IDONEE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ORGANI POLITICI E BUROCRATICI DEL COMUNE E IL REVISORE DEL CONTO.

04. IL REVISORE DEL CONTO AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI E CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO.

05. IL COMUNE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO.

ART. 53

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE, DETERMINA I CRITERI RELATIVI ALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI, DETERMINANDO LE

RELATIVE TARIFFE.

03. POSSONO ESSERE PREVISTE E REGOLAMENTATE RIDUZIONI DELLE TARIFFE CORRELATE E PARTICOLARI SITUAZIONI REDDITUALI.

ART. 54

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. L'ACQUISIZIONE, LA CONSERVAZIONE, L'INVENTARIAZIONE E LA GESTIONE DELLO STESSO SONO REGOLATE DALLE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' GENERALE ED AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO. --

CAPO 08

FORME COLLABORATIVE

ART. 55

PRINCIPI DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE FORME DI COOPERAZIONE E DI ASSOCIAZIONISMO CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER CONSEGUIRE LIVELLI OTTIMALI DI AMMINISTRAZIONE LOCALE, AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. SARANNO RICERCATE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

ART. 56

LE CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE, PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI, ENTI LOCALI E LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI SARANNO UTILIZZATE, COMUNQUE, PER UN PIU' RAZIONALE SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE UMANE, STRUTTURALI E FINANZIARIE DELL'ENTE.

03. LE CONVENZIONI DEVONO CONTENERE TUTTO CIO' CHE E' POSSIBILE FARE, OGGETTO DI CONTRATTAZIONE TRA GLI ENTI CONVENZIONATI, AL PARI DI UN QUALSIASI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO E NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SE SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI.

ART. 57

I CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA CON I PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE QUALORA NON RITENGA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME DI CUI

AGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. LA CONVENZIONE, STRUMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, DEVE DISCIPLINARE I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE DEI CONSORZIATI E DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORIO DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO, COMUNALE, OLTRE ALLA CONVENZIONE, E UNITAMENTE AD ESSA, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL CONSORZIO PUO' ASSUMERE CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE UNA PLURALITA' DI SERVIZI.

ART. 58

L'UNIONE DEI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONE DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

02. IL COMUNE PUO' PROPORRE LA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA IN UNIONE DI COMUNI IN PREVISIONE DELLA FUSIONE DEI, COMUNI COSTITUENTI TALI ENTI.

ART. 59

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' DA PERSEGUIRE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DI ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO APPROPRIATI STRUMENTI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO NEL RISPETTO DELLE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE ED IN LINEA CON LE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLO STATUTO.

04. L'ACCORDO DEVE INDIVIDUARE L'ENTE TERMINALE CON COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE.

CAPO 09

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 60

LO STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE.

02. ALLO STATUTO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

03. E' AMMESSA L'INIZIATIVA FA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA O DI ALMENO IL 30 % DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE PER PROPORRE DELIBERAZIONI DI MODIFICA ALLO STATUTO. LA DISCIPLINA DI TALE IPOTESI E' PREVISTA DAL REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA MODIFICA DELLO STATUTO CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO STESSO (ARTT. 04 COMMA 03 , L. 142/90).

05. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORMA DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTA L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' DA PARTE DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 61

I REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA;

B) IN QUELLE AD ESSI RINVIATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;

C) NELLE MATERIE DOVE MANCHI UNA DISCIPLINA DI LEGGE E DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE.

02. LA PODESTA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI DEGLI ALTRI SOGGETTI AVENTI COMPETENZA CONCORRENTE E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DELLE NORME STATUTARIE.

03. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA AI SEGUENTI SOGGETTI:

A) GIUNTA COMUNALE;

B) A CIASCUN CONSIGLIERE;

C) AI CITTADINI NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 15 DELLO STATUTO.

04. I REGOLAMENTI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM ABROGATIVO NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, DOPO L'ADOZIONE E DOPO CHE LA RELATIVA DELIBERAZIONE SIA DIVENUTA ESECUTIVA.

06. I REGOLAMENTI DICHIARATI URGENTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE.

07. LE FORME DI PUBBLICITA' NE DEVONO CONSENTIRE L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' E DEBONO ESSERE ACCESSIBILI PER CHIUNQUE ABBA INTERESSE A CONSULTARLI.

08. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE CORREDATI DA UNA RELAZIONE, CHE NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE, INDICANTE LE RAGIONI DELLA LORO ADOZIONE E DELLE SCELTE OPERATE.

ART. 62

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEVONO ESSERE, APPORTATI ENTRO QUATTRO MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 142/90 ED ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO.

ART. 63

LE ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, CONTINGIBILE E URGENTE.

02. IN CASO DI ASSENZE DEL SINDACO, TALE POTERE E' ESERCITATO DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

03. LE ORDINANZE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER ALMENO DIECI GIORNI, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE, SE L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, DEV'ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO.

04. LE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI EMESSE PER FINALITA' E NELLE MATERIE DI CUI AL COMMA 02 DELLA LEGGE 142/90 DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E LIMITATE AL TEMPO IN CUI LO STATO DI NECESSITA' PERMANE.

05. LE ORDINANZE ORDINARIE STABILISCONO DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

ART. 64

INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME

01. L'EMANAZIONE DEGLI ATTI CON CUI SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI SPETTA AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA E AL SINDACO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. COMPETE AL SEGRETARIO COMUNALE EMANARE CIRCOLARI E DIRETTIVE DI APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI. --

CAPO 10

NORME TRANSITORIE

ART. 65

TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO DODICI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO I REGOLAMENTI IN ESSO PREVISTI.

03. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE IN BASE ALLA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON LO STATUTO.

04. PER QUANTO NON PREVISTO DALLO STATUTO SI FA RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

DEGLI ENTI LOCALI, IN PARTICOLARE ALLA LEGGE DELL' 08 GIUGNO 1990 , N. 142
ED ALLE NORME DELLA STESSA RICHIAMATE.